

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1374 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2022

relativo all'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il potassio diformiato è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento. Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda relativa a tutte le specie animali ad eccezione dei suinetti svezzati, dei suini da ingrasso e delle scrofe.
- (4) Nel parere del 27 gennaio 2022 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente aveva fornito elementi di prova che dimostrano che l'additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha inoltre concluso che il potassio diformiato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha altresì concluso che l'additivo è un irritante per gli occhi, ma non ha potuto trarre conclusioni sul fatto che possa essere un irritante per la pelle o un sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del potassio diformiato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).⁽³⁾ EFSA Journal 2022;20(3):7167.